Repubblica Italiana

COMUNE DI SPINAZZOLA

Provincia di Barletta – Andria - Trani

ORDINANZA N. 17 DEL 19-05-2022
ORIGINALE

OGGETTO: DICHIARAZIONE DELLO STATO DI GRAVE PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI BOSCHIVI NELL'ANNO 2022, AI SENSI DELLA L. 353/2020, DELLA L. R. 38/2016 E DELLA L.R. 53/2019

IL SINDACO

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 177 del 04.05.2022 "*Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2022 ai sensi della L.353/2000, della L.R. 38/2016 e della L.R. 53/2019 (pubblicato sul BURP n.52 del 9 maggio 2022)* con il quale ai sensi dell'art. 1 è stato dichiarato **" lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia, per tutto il periodo dal 15 giugno – 15 settembre 2022"** fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1° giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture operative;
CONSIDERATO che per lo stato di abbandono in cui versano alcuni fondi rustici, terreni o aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, con l'approssimarsi della stagione estiva e quindi di calura, scarsità di precipitazioni atmosferiche, incombe il rischio derivante da possibili incendi di stoppie, erbe infestanti ed arbusti di ogni genere che potrebbero arrecare gravi pregiudizi alla pubblica incolumità, alla viabilità, ed alle proprietà pubbliche e private;
RAVVISATA la necessità di emanare provvedimenti che valgano a prevenire e ad evitare i rischi di incendi e tutelare nel contempo la pubblica e privata incolumità;
VISTO l'art. 50 del D.Lgs.n.267/2000 " Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali ";
VISTA la Legge n. 689/1981 "Modifiche al Sistema Penale";
In esecuzione di quanto riportato agli artt. 7 e 8 del predetto D.P.G.R. n. 177 del 04.05.2022;

ORDINA

Art. 1 - Finalità e obiettivi

Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2022 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1 giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture operative. Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento.

Art. 2 - Divieti su aree a rischio di incendio boschivo

A integrazione delle norme contenute nel R.D. n. 3267 del 30/12/1923, del relativo Regolamento e delle

prescrizioni di massima e Polizia Forestale, nonché dell'art. 3 della Legge n. 353/2000, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree della regione a rischio di incendio boschivo (art. 2 della L. 353/2000) e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:
• accendere fuochi di ogni genere;
• far brillare mine o usare esplosivi;
• usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
• usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
• tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
• fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
• esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
• transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
• transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
• abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.

Art. 3 - Interventi di prevenzione incendi boschivi e di interfaccia da realizzare sul territorio regionale

Gli interventi di prevenzione incendi da realizzarsi sul territorio regionale devono rispettare le disposizioni dettate dalla Legge regionale n. 38 del 12 Dicembre 2016 nonché le linee guida riportate nel Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi vigente.

Art. 4 - Concorso degli Enti locali alla lotta attiva AIB

Ai sensi della L.R. n. 18/2000, art. 16 e L.R. n. 7/2014 artt. 6 e 7, la Città Metropolitana di Bari ed i Comuni concorrono alla lotta attiva agli incendi boschivi, ognuno per quanto di propria competenza. Le Amministrazioni Comunali, nell'ambito del proprio territorio, su cui insistono aree boscate, ovvero situazioni di rilevante rischio di incendio boschivo o di interfaccia, possono avvalersi delle organizzazioni di volontariato di protezione civile nei termini di cui all'art. 16 della legge regionale n. 18 del 30/11/2000 e all'art. 16 della legge regionale n. 53 del 12/12/2019 e a darne tempestiva ed esauriente comunicazione al Sezione Protezione Civile regionale.

Le Amministrazioni Comunali devono comunicare tempestivamente alla Sezione Protezione Civile regionale qualsiasi variazione riguardante la consistenza delle risorse disponibili per l'A.I.B. 2022, i nominativi dei referenti di Protezione Civile e qualunque altro utile elemento considerato nel Piano di Emergenza Comunale.

Art. 5
DisposizioniTransitorie

Il personale impiegato nella attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi deve scrupolosamente attenersi alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di rischio sanitario connesse alla diffusione delle malattie virali trasmissibili (COVID-19).

Art. 6 - Sanzioni

Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dall'art. 2 del presente Decreto, saranno punite a norma dell'art. 10, commi 6-7-8, della Legge n. 353 del 21/11/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14. Alle trasgressioni dei divieti e delle prescrizioni previste dall' art. 3 del presente Decreto si applicano le sanzioni previste dall'art. 12 della L. R. n. 38 del12/12/2016. Ogni altra inosservanza alle disposizioni del presente Decreto, sarà punita a norma dell'art. 10 della Legge n. 353/2000.

Art. 7 - Vigilanza

Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari Carabinieri, il Nucleo di Vigilanza Ambientale regionale, gli Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono tenuti a vigilare

sulla stretta osservanza del presente Decreto per quanto di rispettiva competenza sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne perseguendo i trasgressori a termini di legge.

INCARICA

Il Comando Carabinieri Forestali, il Comando Polizia Provinciale, il Comando dei Vigili del Fuoco, il Comando Polizia Locale ed il Comando Stazione Carabinieri competenti per territorio, di vigilare sulla corretta osservanza della presente Ordinanza.

INVITA

I cittadini, in caso di avvistamento d'incendio a dare immediata comunicazione alle autorità, riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'incendio, chiamando i seguenti numeri telefonici:

- **080 5802204** S.O.U.P. Regione Puglia –Enti Locali
- **080 5802212** S.O.U.P. Regione Puglia- Enti Locali
- **115** Vigili del Fuoco Emergenze – **080 5483257** Sala Operativa VdF Comando Provinciale Bari
- **0883 682439** Carabinieri Forestali Spinazzola;
- **334 3126591** A.R.I.F. Centro lavorativo Cavone – Spinazzola;
- **335 5922460** Provincia Bat – Servizio Protezione Civile – Numero utile Emergenze
- **0883 683636** Associazione Volontari G. Marconi – SER Spinazzola;
- **0883 683818** Polizia Locale Spinazzola
- **112** – **0883.681110** Carabinieri Spinazzola.

INVIA

Copia della presente Ordinanza, a:
.S.E. il Prefetto della Provincia Barletta-Andria-Trani – Pec : prefettura.prefbt..interno.it;
-Regione Puglia Servizio P.C. Pec: servizio.protezionecivile.rupar.puglia.it;
-Provincia Bat Servizio Polizia Provinciale Pec: polizia.provinciale.provincia.bt.it;
-Carabinieri Forestali Spinazzola Pec: fba43431.carabinieri.it;
-Comando Vigili del Fuoco Provinciale Bari - Pec: com.bari.vigilfuoco.it;
-Comando Stazione Carabinieri Spinazzola – Pec: stba331530.it
-Comando Polizia Locale di Spinazzola;
-Distaccamento Polstrada Spinazzola; Pec: distpolstrada.spinazzola.ba.poliziadistato.it;
-Servizio Tecnico Comune di Spinazzola;
-ARIF Centro lavorativo Cavone Spinazzola
- Associazione G. Marconi – SER Spinazzola –E -mail: info.it;

Spinazzola, 19-05-2022

IL SINDACO
MICHELE PATRUNO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.